COMUNE DI
TRAREGO VIGGIONA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI TRAREGO VIGGIONA

Delibera di Consiglio Comunale n. XX del xx/xx/20xx

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Trarego Viggiona.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dalle seguenti fonti:
 a) REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, per brevità, indicato come "GDPR");
 b) Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con il D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.;
 c) D.Lgs. n. 51/2018 rubricato "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
 d) D.P.R. n. 15/2018, rubricato "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
 e) D.L. n. 14/2017 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 48/2017, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
 f) Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (Versione 2.0) adottate dall'European Data Protection Board il 29 gennaio 2020;
 g) Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 a) per "**archivio**" (art. 1 par. 1 n. 6 GDPR), l'insieme strutturato dei dati personali accessibili secondo criteri determinati, raccolti per mezzo delle telecamere distribuite sul territorio e trattati presso la sala di controllo;
 b) per "**trattamento**" (art. 4 par. 1 n. 2 GDPR), qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 c) per "**dato personale**" (art. 4 par. 1 n. 1 GDPR), qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (l'Interessato). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 d) per "**Titolare**" (art. 4 par. 1 n. 7 GDPR), l'Ente Comune di Trarego Viggiona, nelle sue articolazioni interne, che determina le finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali;

e) per “**Responsabile**” (art. 4 par. 1 n. 8 GDPR), la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
f) per “**Persone autorizzate**” (art. 4 par. 1 n. 10 GDPR), le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
g) per “**Interessato**” (art. 4 par. 1 n. 1 GDPR), la persona fisica, identificata oppure identificabile, cui si riferiscono i dati personali raccolti o comunque trattati per mezzo dell’impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento;
h) per “**comunicazione**”, portare a conoscenza del dato uno o più soggetti determinati, diversi dal Titolare, dal Responsabile e dall’Interessato;
i) per “**diffusione**”, portare il dato personale a conoscenza di un numero di soggetti potenzialmente indeterminato;
j) per “**dato anonimo**”, il dato che, acquisito mediante l’impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, già direttamente in sede di elaborazione dell’inquadratura (mediante strumento software) oppure successivamente, per mezzo di apposito trattamento, non può in alcun modo venire associato all’Interessato cui si riferisce;
k) per “**sicurezza urbana**” (D.L. 14/2017, convertito in L. n. 48/2017, art. 4 co. 1) il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

ART. 3 – I principi applicabili al trattamento dei dati personali effettuato mediante l’impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali operato mediante l’impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento si fonda sui principi di cui all’art. 5 GDPR e, in particolare:
 a) Principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5 par. 1 lett. a) GDPR): il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito quando è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. e), GDPR. Il trattamento dei dati personali operato per mezzo dell’impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, inoltre, deve essere improntato al rispetto dei fondamentali principi di correttezza e trasparenza.
 b) Principio di determinatezza (art. 5 par. 1 lett. b) GDPR): il trattamento dei dati personali per mezzo dell’impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento può essere svolto solo per le finalità determinate, esplicite e legittime indicate al successivo art. 5; i dati trattati, inoltre, devono essere sempre proporzionali alla finalità per la quale vengono trattati.
 c) Principio della minimizzazione dei dati (art. 5 par. 1 lett. c) GDPR): i dati trattati per mezzo dell’impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità indicate al successivo art. 5; l’impianto di videosorveglianza, nonché i dispositivi hardware ed i software in esso impiagati, devono perciò essere configurati per ridurre al minimo la raccolta e il conseguente trattamento di dati personali e identificativi, in modo da escluderlo qualora le finalità di volta in volta perseguite possano essere conseguite per il tramite del trattamento di dati anonimi oppure di dati pseudonimizzati o che, comunque, permettano l’identificazione dell’interessato solo in caso di effettiva necessità.
 d) Principio di esattezza (art. 5 par. 1 lett. d) GDPR): i dati trattati per mezzo dell’impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento devono essere esatti e, se necessario, aggiornati, adottando nel medesimo impianto tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali vengono di volta in volta trattati, di cui al successivo art. 5.
 e) Principio di limitazione della conservazione (art. 5 par. 1 lett. e) GDPR): i dati trattati per mezzo dell’impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento devono

essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

f) Principio di integrità e riservatezza (art. 5 par. 1 lett. f) GDPR): devono essere adottate misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati trattati per mezzo dell'impianto di sorveglianza di cui al presente Regolamento vengano trattati in maniera da impedire trattamenti non autorizzati o illeciti dei dati, nonché la loro perdita, distruzione o danno accidentali.

Art. 4 – Il trattamento dei dati personali operato mediante l'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali verrà operato successivamente alla materiale attivazione dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.
2. L'impianto di videosorveglianza e i suoi componenti sono descritti compiutamente con atto separato, che costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente Regolamento, denominato ALLEGATO A.
3. Le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza devono ritenersi pienamente conformi alle funzioni istituzionali del Comune d Trarego Viggiona anche ai fini della vigilanza sulla corretta applicazione delle normative regolamentari cittadine e dell'effettuazione di servizi di mantenimento della sicurezza urbana.
4. L'utilizzo di tali strumenti ed impianti deve ritenersi parte imprescindibile per garantire piena, concreta, effettiva ed efficace attuazione delle politiche di sicurezza urbana ed integrata, tendenti al fine ultimo di garantire e migliorare il benessere della comunità dei cittadini residenti.
5. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Trarego Viggiona, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
6. Presso la Sala Consiliare sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
7. Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comune di Trarego Viggiona è di tipo "integrato", consentendo l'utilizzo condiviso con il Comando Stazione Carabinieri di Cannobio ed eventualmente con altre Forze dell'Ordine, quale strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di polizia su tutto il territorio.
8. Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300/1970, l'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento non può essere utilizzato per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, siano essi pubblici o privati.

Art. 5 – Finalità e base giuridica del trattamento

1. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 a. sicurezza urbana (prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale);
 b. svolgimento di attività di Polizia Giudiziaria;
 c. prevenzione e repressione di illeciti, di natura penale o amministrativa (fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali);
 d. Verifica di corretto svolgimento dei servizi appaltati dal Comune o da ditte terze su incarico dello stesso (raccolta rifiuti, lavori pubblici, ecc);
 e. vigilanza sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
 f. salvaguardia dei siti di interesse storico, artistico e culturale presenti nel territorio dell'ente;
 g. tutela dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
 h. monitoraggio del traffico veicolare, con particolare riferimento ad ogni operazione inerente la ricostruzione dei sinistri stradali e la verifica della viabilità cittadina;
 i. sorveglianza delle aree maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico, quali i luoghi di maggiore aggregazione, le zone più appartate;

j. sorveglianza da remoto ed in diretta delle aree che possano presentare criticità in relazione a particolari ed occasionali eventi e/o situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblici o per protezione civile;
k. rilevazione dei flussi del traffico veicolare e/o pedonale (ad es. per la predisposizione di piani urbani del traffico);
l. attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio dell'Ente.

2. La base giuridica del trattamento dei dati personali operati per mezzo dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento è sempre costituita dall'esecuzione dei compiti di interesse pubblico posti in capo al Comune di Trarego Viggiona dalla vigente normativa ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) GDPR nonché dall'eventuale adempimento degli obblighi legali allo stesso posti in capo dalla medesima normativa ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c) GDPR.

CAPO II

IL REFERENTE VIDEOSORVEGLIANZA INTERNO E LE PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO

Art. 6 - Referente Videosorveglianza Interno ed eventuale Responsabile esterno del trattamento

1. Il Responsabile dell'Area Vigilanza, o altra persona eventualmente nominata dal Sindaco, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale Referente Videosorveglianza Interno relativamente al trattamento dei dati personali operati per mezzo dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il Referente Videosorveglianza Interno deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla vigente normativa europea e nazionale, oltre a quanto sancito nel presente Regolamento.
3. Il Referente Videosorveglianza Interno è tenuto a presiedere alle operazioni di trattamento operate per il tramite dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, coordinando le eventuali persone autorizzate, attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune di Trarego Viggiona nell'apposito atto di designazione. Il Titolare del trattamento, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento e alle proprie istruzioni.
4. Il Referente Videosorveglianza Interno, salvo facoltà di subdelega, è tenuto a:
 a. verificare e controllare che il trattamento dei dati effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, indicati all'art. 3 che precede;
 b. verificare che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 5;
 c. individuare e nominare con propri atti le persone autorizzate al trattamento, impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29 GDPR;
 d. verificare che le persone autorizzate di cui al comma che precede siano correttamente formate in merito alle modalità per il corretto trattamento dei dati personali raccolti e comunque trattati per il tramite dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento;
 e. monitorare l'implementazione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 GDPR;
 f. custodire tutte le credenziali di accesso al sistema di videosorveglianza, di concerto con l'amministratore di sistema del Comune di Trarego Viggiona, nonché provvedere alla materiale custodia delle chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo e per l'apertura degli armadi ove vengono conservati i supporti informatici ove vengono conservate le immagini e le riprese video;
 g. verificare, ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, che venga correttamente resa l'informativa agli interessati in merito ai trattamenti operati per mezzo dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento ai sensi della vigente normativa

(europea e nazionale) nonché delle linee guida emesse dalle competenti Autorità (su tutte il Garante per la protezione dei dati personali), sia sotto forma della c.d. informativa sintetica (mediante gli appositi cartelli, verificando che il testo degli stessi sia aggiornato al GDPR) nonché mettendo a disposizione degli interessati l'informativa c.d. estesa, la quale dia conto di tutti i requisiti di cui all'art. 13 GDPR;

h. coadiuvare il Comune di Trarego Viggiona nella gestione di eventuali violazioni di dati personali e negli adempimenti conseguenti, previsti dagli artt. 33 e 34 GDPR.

5. Ove la gestione dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento venisse esternalizzata mediante affidamento ad un'azienda mediante contratto oppure ad un altro Ente pubblico in convenzione, l'azienda oppure l'Ente affidatari potranno essere nominati Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 GDPR mediante apposito contratto. In tali casi i Responsabili esterni saranno tenuti ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati trattati nonché la tutela dei diritti degli interessati.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala operativa

1. L'accesso alla postazione di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o ad un suo delegato, al Referente Videosorveglianza Interno e agli agenti/funzionari di Polizia Locale o altre forze dell'ordine purché questi ultimi siano stati appositamente nominati Persone autorizzate al trattamento sotto l'autorità del Comune di Trarego Viggiona, con apposito atto di nomina per iscritto, che rechi la puntuale indicazione dei compiti della Persona autorizzata e le istruzioni alle quali la stessa deve attenersi. Le Persone autorizzate potranno essere nominate solo previa verifica del possesso di adeguati requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, tali da garantire del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle sopra indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Referente Videosorveglianza Interno.
3. Può essere autorizzato all'accesso alla postazione di controllo solo soggetti autorizzati al trattamento addetti a servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Referente Videosorveglianza Interno.
4. Le Persone autorizzate sono tenute a rispettare, nell'accesso alla postazione di controllo, le istruzioni impartite dal Referente Videosorveglianza Interno, dirette ad evitare operazioni illecite di trattamento dei dati raccolti o comunque trattati dall'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.

Art. 8 - Credenziali per l'accesso all'impianto di videosorveglianza

1. L'accesso all'impianto di videosorveglianza è esclusivamente consentito al Referente Videosorveglianza Interno e alle Persone autorizzate, come previsto nel presente Regolamento.
2. Le Persone autorizzate, per l'accesso ai sistemi, sono dotate di proprie credenziali (costituite da nome utente e password di adeguata complessità), strettamente personali e non cedibili o condivisibili con altri soggetti.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di un anno.

CAPO III

CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Strumenti di videosorveglianza impiegati e impiegabili per le finalità di cui all'art. 5

1. Si considerano strumenti di videosorveglianza quelli che sono destinati in modo durevole alle operazioni di videosorveglianza di cui al presente Regolamento e sono fissati in modo stabile ad una struttura non facilmente amovibile (si considera non facilmente amovibile il fissaggio che richiede operazioni tecniche con intervento specialistico per essere rimosso).

2. Costituiscono parte dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento anche i supporti informatici su cui sono conservati i dati raccolti dallo stesso nonché le apparecchiature destinate alla visualizzazione delle immagini e riprese operate e, più in generale, tutti i dispositivi necessari al funzionamento dell'impianto stesso.
3. Si considerano strumenti di videosorveglianza tutti i dispositivi, a disposizione di singoli operatori di Polizia, idonei alla raccolta di dati personali, anche se non per funzione primaria o specifica destinazione.
4. Ogni operatore che prenda in carico uno strumento che possa avere funzione di videosorveglianza dovrà prima essere stato adeguatamente formato al suo uso e al rispetto della vigente normativa (europea e nazionale) nonché delle linee guida emanate alle competenti Autorità e del presente Regolamento; dovrà farne menzione nel registro giornaliero, indicando il numero del dispositivo/strumento e la sua tipologia.
5. Ogni operatore cui viene affidato un dispositivo che costituisca uno strumento di videosorveglianza ne è custode, nonché responsabile della corretta gestione e del conforme utilizzo dello stesso. La presa in carico dovrà avvenire solo per esigenze di servizio.

Art. 10 - Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati

1. L'installazione delle telecamere e degli altri dispositivi che compongono l'impianto di videosorveglianza atti alla cattura di immagini e alla ripresa video avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale e allegato al presente Regolamento (ALLEGATO A).
2. Coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza sono previamente informati in merito al trattamento dei loro dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza per mezzo di informativa "sintetica" fornita su appositi cartelli conformi ai modelli predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali. Tale informativa non è dovuta nel caso di impiego di dispositivi di videosorveglianza esclusivamente a scopo investigativo, con finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati o illeciti amministrativi. L'informativa estesa, recante tutti i requisiti di cui agli artt. 13 e 14 GDPR, è disponibile presso il Titolare.
3. La funzione di brandeggio delle telecamere da parte delle Persone autorizzate dovrà sempre rispettare quanto stabilito dal presente Regolamento ed essere strettamente funzionale al perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.
4. L'impianto di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando perciò - per quanto tecnicamente possibile - l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini eccessivamente dettagliate, ingrandite o tese a riprendere dettagli (anche intesi quali tratti somatici degli interessati) non rilevanti.
5. L'utilizzo delle telecamere e degli altri dispositivi che compongono l'impianto di videosorveglianza è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, mentre non è consentito con riferimento alle proprietà private.
6. La mancata osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento ad opera delle Persone autorizzate comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali, ove ne ricorrano i presupposti.
7. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la postazione di controllo, ove sono registrati su apposito dispositivo di storage. Presso la postazione di controllo le immagini e le riprese operate dall'impianto di videosorveglianza possono venire visualizzate su monitor e hardware (di tipo client) appositamente configurato.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini/riprese video raccolte mediante l'impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana è limitata, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa e dalle linee guida emanate dalle competenti Autorità, a sette giorni. Può essere previsto un allungamento dei termini di conservazione di tali dati a fronte di una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso. Analogamente si procederà nel caso in cui un privato cittadino, affermando di essere stato interessato da un fatto di reato, faccia richiesta entro il termine di conservazione delle immagini di blocco della cancellazione delle

stesse, in attesa che la competente Autorità Giudiziaria compia i pertinenti atti di indagine ed eventualmente chieda l'acquisizione di tali immagini. Solo all'Autorità Giudiziaria, infatti, per tali finalità potrà essere concesso l'accesso alle immagini ai sensi del successivo art. 14 co. 2..

9. Ove ne ricorrano i presupposti il Comune di Trarego Viggiona effettuerà la valutazione d'impatto di cui all'art. 35 GDPR.

Art. 11 - Utilizzo di sistemi mobili

1. Il Comune di Trarego Viggiona, per controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio di competenza, si avvale di fototrappole collocate in prossimità dei siti che presentano un più elevato rischio di abbandono di rifiuti. Tali strumenti permettono di scattare fotografie in modo automatico ad un soggetto che entri nel loro raggio di azione (per mezzo di un apposito sensore), senza il bisogno della presenza fisica dell'operatore. Le immagini raccolte dagli strumenti da ultimo citati non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di tutela ambientale. Vengono inoltre utilizzate videocamere collegate a pannelli solari che rappresentano invece parte integrante del sistema di sorveglianza con le finalità previste dall'art. 5 comma 1.
2. I dispositivi di cui al comma che precede devono essere impiegati dagli operatori di Polizia Locale in modo conforme alle indicazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 362 del 22 maggio 2018 e con nota del 31 luglio 2014, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei tali dispositivi, in particolare - ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 15/2018 - per trattare dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria Le schede di memoria utilizzate nei dispositivi che non sono collegate al DVR in Comune non possono in nessun caso essere cedute a terzi o utilizzate per finalità non previste dal Regolamento in essere. La scheda di memoria, in caso di rimozione dal dispositivo, deve essere formattata o, comunque, cancellata in modo che non sia presente alcun dato personale né sia possibile recuperarlo.
3. L'installazione di strumenti removibili quali fototrappole deve essere correttamente segnata sul registro (ALLEGATO B) con la data di collocazione e rimozione e la firma dell'operatore incaricato a tale adempimento. Data e ora delle fototrappole deve essere sempre correttamente aggiornata e registrazioni in orari non inclusi in quanto indicato nel suddetto registro non potranno essere utilizzate.

Art. 12 - Diritti dell'interessato

1. L'interessato, in relazione ai trattamenti di dati personali che ad esso si riferiscono operati per mezzo dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 12 e ss. GDPR, ha diritto (previa presentazione di apposita richiesta, sulla modulistica messa a disposizione dall'Ente oppure in forma libera) di:
 a. ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in affermativo, di ottenere l'accesso a tali dati;
 b. essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari cui i dati personali potranno essere comunicati, nonché in merito al periodo di conservazione di tali dati (o, in alternativa al criterio per determinarlo);
 c. chiedere la cancellazione qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 17 GDPR;
 d. chiedere la limitazione del trattamento ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 18 GDPR;
 e. opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21 GDPR.
2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al presente articolo può essere presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (i cui dati di contatto sono disponibili alla Sezione "Privacy" del sito dell'Ente stesso), al Titolare (ossia all'Ente, presso l'Ufficio URP), oppure al Referente Videosorveglianza Interno.

3. In caso di richiesta di accesso alle immagini o riprese video, l'interessato dovrà provvedere ad indicare almeno:
 a. la data, la fascia oraria della presumibile ripresa e il luogo della stessa;
 b. una sommaria descrizione dell'abbigliamento indossato al momento della presumibile ripresa;
 c. la presenza di eventuali accompagnatori al momento della presumibile ripresa;
 d. l'attività svolta al momento della presumibile ripresa (con descrizione il più possibile circostanziata)
 e. eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.
4. A fronte della ricezione dell'istanza di cui al comma 2. l'Ente provvederà a verificare l'effettiva esistenza delle immagini o delle riprese video relative all'interessato, dando a quest'ultimo riscontro (in caso di riscontro positivo l'Ente dovrà indicare all'interessato le modalità per prendere visione di quanto richiesto) entro un mese dalla ricezione della richiesta.
5. Nel caso in cui l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali di cui al comma precedente che lo riguardano, i relativi file contenenti le immagini o le riprese video dovranno essere consegnati in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti ad altri interessati eventualmente presenti al momento della ripresa.
6. Nel caso di esito negativo - o di omesso riscontro - alla istanza di cui al presente articolo nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 12 GDPR, l'interessato potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione II

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI, ACCESSO AI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 13 - Sicurezza dei dati

1. Come previsto al precedente art. 3 co. 1 lett. f) i dati raccolti mediante l'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento dovranno essere protetti con adeguate misure tecniche e organizzative, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
2. In tal senso, vengono adottate le misure tecniche e organizzative di seguito elencate:
 a. dovranno essere configurati profili per l'accesso all'impianto di videosorveglianza differenziati in capo alla Persona autorizzate, coerenti con le mansioni alle stesse affidate;
 b. l'impianto di videosorveglianza, decorso il termine di conservazione di cui all'art. 10 co. 8 che precede, dovrà provvedere alla cancellazione automatica ed irreversibile delle registrazioni;
 c. in caso di interventi di manutenzione sull'impianto, i relativi addetti potranno accedere alle immagini e alle riprese video solo nel caso in cui tale operazione sia strettamente indispensabile per le citate attività di manutenzione, che dovranno sempre essere effettuate in presenza del Referente Videosorveglianza Interno o di soggetto da esso delegato, che disponga di credenziali di autenticazione per l'accesso all'impianto. Tali credenziali dovranno essere materialmente inserite dal Referente Videosorveglianza Interno o dal soggetto da esso delegato senza condividerle, per alcuna ragione, con gli addetti alla manutenzione;
 d. i sistemi connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo.

Art. 14 – Accesso all'impianto di videosorveglianza

1. L'accesso alle immagini e alle riprese video raccolte dall'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento è consentito solo:
 a. al Titolare del trattamento, al Referente Videosorveglianza Interno, all'eventuale Responsabile esterno e alle Persone autorizzate al trattamento;
 b. alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale delega da parte del Pubblico Ministero competente e

acquisita dall'Ente). L'accesso all'impianto di videosorveglianza avverrà previa attivazione di apposite credenziali per l'accesso, con tenuta di un file di log delle operazioni effettuate da conservarsi per il termine di un anno;
 c. al soggetto, o ai soggetti, incaricati della manutenzione dell'impianto;
 d. all'interessato che abbia presentato istanza di accesso alle immagini o alle riprese video che lo riguardano, ove tale istanza sia stata accolta, previa adozione di ogni più opportuna misura per impedire che possa essere presa visione di immagini o riprese video di altri interessati;
 e. al soggetto che abbia richiesto l'accesso alle immagini o alle riprese video ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, previa adozione di ogni più opportuna misura per impedire che possa essere presa visione di immagini o riprese video di altri interessati. In tali casi il soggetto istante dovrà trasmettere l'istanza di accesso agli atti prima della cancellazione dei dati ai sensi dell'art. 10 co. 7 che precede.
2. In caso di richiesta ai sensi della lett. e. del comma che precede, da parte del soggetto istante, di accesso alle immagini o alle riprese video sulla base di denunce di atti criminosi, i relativi file dovranno essere conservati, senza consegna diretta al richiedente, per il successivo inoltro delle eventuali fonti di prova all'Autorità Giudiziaria.
3. Tutti gli accessi ai dati saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della Polizia Locale, nel quale sono riportati:
 a. la data e l'ora d'accesso;
 b. l'identificazione del terzo autorizzato;
 c. i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 d. gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 e. le eventuali osservazioni della Persona autorizzata che presieda alle operazioni;
 f. la sottoscrizione del medesimo.

Art. 16 – Mezzi di ricorso, di tutela amministrativa e di tutela giurisdizionale, risarcimento dei danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, nonché in merito ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia a quanto previsto dagli artt. 77 e ss. GDPR ed alle relative disposizioni integrative ed attuative.
2. Chiunque subisca un danno a causa del trattamento di dati personali operato per il tramite dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, ha il diritto di agire per ottenere il risarcimento del danno dal Titolare del trattamento o dall'eventuale Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 82 GDPR, avanti alle competenti autorità giurisdizionali ai sensi dell'art. 79 GDPR.
3. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 2 decies del D.Lgs. n. 196/03, salvo quanto previsto dall'art. 160 bis del medesimo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Attuazione del presente Regolamento

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, con particolare riferimento alla redazione, ed eventuale aggiornamento, dell'ALLEGATO A.
2. Compete agli uffici il costante aggiornamento dell'Allegato B.

ALLEGATO A

(ELENCO SITI DI RIPRESA ED INDICAZIONE DEI COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE)

Elenco telecamere e punti di ripresa

VID	HW	Impianto	Ubicazione
1		Telecamera esterna	Comune (vista su Via Passo Piazza)
2		Telecamera interna	Comune (vista su scale e porta di ingresso)
	A	n. 2 antenne	Comune (tetto)
	B	n. 2 switch/router	Comune (Uff. ragioneria)
	C	Server	Comune (Uff. ragioneria)
3		Telecamera esterna	Garage/Magazzino Comunale (vista su piazzale)
	D	Antenna	Garage/Magazzino Comunale
4		Telecamera esterna	S. Rocco (vista su parcheggio e area cassonetti)
	E	Antenna	S. Rocco (muro chiesa)
5		Telecamera esterna	Pianaccio (vista su rotonda e area giochi)
	F	n. 2 antenne	Pianaccio (pilone illuminazione campo da calcio)
	G	Switch POE	Pianaccio (pilone illuminazione campo da calcio)
6		Telecamera esterna	Pianaccio (vista su Via Belvedere e area cassonetti)
	H	Antenna	Pianaccio (palo comunale)
7		Telecamera esterna	Pian (vista su incrocio – zoom targhe)
	I	Antenna	Pian (pilone comune)
8		Telecamera pubblica	Elios – Rilancio (Web Cam sul sito - Trarego/Morissolo)
	J	n. 3 antenne	Elios – Rilancio (pilone comune)
	K	Switch POE	Elios – Rilancio (pilone comune)
9		Telecamera esterna	Stazioncina Viggiona (vista su Via Verbano)
	L	Antenna	Connessa a Viggiona Ex Scuole
	M	Antenna	Viggiona Ex Scuole
	N	NAS (NVR)	Viggiona Ex Scuole
10		Telecamera esterna	Area Ecologica (vista su ingresso area e area cassonetti)
	O	NAS (NVR)	Area Ecologica (interno casetta)
11		Telecamera esterna	Via Provinciale (vista su area cassonetti)
	P	Antenna LTE	Via Provinciale (pilone comunale) *SIM Fastweb 375-******

Misure tecniche ed organizzative per la protezione dei dati personali trattati per mezzo dell'impianto

Controllo dell'accesso logico
Antivirus installato sul server
Procedura di backup delle immagini riprese in locale, protette da crittografia
Crittografia per server
Nomina delle persone autorizzate per l'accesso all'impianto
Nomina del Referente Privacy Videosorveglianza
Contratto di nomina a responsabile della società incaricata
Presidio della sala operativa, ove vengono trattati i dati
Collocazione del monitor per la visione delle immagini/riprese nella sala operativa, ove non possa essere visto da soggetti non autorizzati
Procedura per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR da parte degli interessati con modulistica
Procedura per la gestione delle eventuali violazioni di dati personali (c.d. *data breach*) + modulistica + registro delle violazioni
Formazione alle persone autorizzate
Chiusura a chiave della sala operativa quando essa non risulta presidiata dal personale

COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA

REGISTRO INSTALLAZIONE STRUMENTI REMOVIBILI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Strumento	LUOGO collocazione	DATA collocazione	ORA	FIRMA	DATA rimozione	ORA	FIRMA